Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta – Andria - Trani

RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N. 616 DEL 17-06-2024

VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' A VIA DEL PROGETTO DI PROROGA DELLA AUTORIZZAZIONE N.74 DEL 24/04/2014 RILASCIATA IN DITTA SOFIMEA S.R.L. E VOLTURATA IN CAPO ALLA DITTA TRANI SCAVI S.R.L. CON DETERMINA N.GEN. 723 DEL 08/07/2022

Firmatario	RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ ING. MICHELE CIRROTTOLA
Nr. Reg. Generale	616 del 17-06-2024
Nr. Reg. Emittente	157 del 17-06-2024
C.I.G.	

IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata da Cosmo Maurizio Ciccolella, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

PREMESSO CHE:

- con atto del dirigente pro-tempore del servizio Attività Economiche Consumatori della Regione Puglia n.74 del 24/04/2014 la ditta SOFIMEA s.r.l. (p.iva 00365010727) è stata autorizzata, fino al 30/07/2024, alla coltivazione di cava di calcare per inerti sita nel Comune di Bisceglie in località "Piccolo Chiano" in catasto al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660 ed alle opere di recupero ambientale delle aree di cava, secondo le prescrizioni ed obblighi riportate nel medesimo atto dirigenziale;
- il progetto di cui alla suddetta autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale regionale n.74 del 24/04/2014, aveva acquisito provvedimento di VIA favorevole con determina del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n.38 del 27/02/2012;
- con istanza del 04.07.2022, la sig.ra Serafina DELL'ERBA, legale rappresentante della ditta "TRANI SCAVI s.r.l.", ha chiesto il subentro alla autorizzazione n.74 del 24/04/2014 in luogo della ditta SOFIMEA s.r.l. a seguito del Decreto n.297/2021 del 16/11/2021, emesso dall'Ufficio Fallimenti del Tribunale di Bari, a firma del Giudice delegato dott.ssa Raffaella Simone;
- con determina dirigenziale n. gen. 723 del 08/07/2022 di questo Ente comunale, la sig.ra Serafina DELL'ERBA, legale rappresentante della ditta "TRANI SCAVI s.r.l." è subentrata nella citata attività di coltivazione di cava di calcare per inerti di cui alla autorizzazione n.74 del 24/04/2014;
- la determina n. gen. 723 del 08/07/2022 stabilisce che l'attività di coltivazione della cava in argomento è subordinata:
  - alla sottoscrizione dell'atto di cessione in favore del Comune di Bisceglie, delle particelle identificate presso il N.C.T. al foglio 20, p.lle 545-546-548-621-624 e 623, quali standard urbanistici ex DM 1444/1968;
  - all'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi della normativa vigente;
- con istanza acquisita al protocollo di questo Ente al n. 41703 del 21.10.2022, la sig.ra Serafina DELL'ERBA, legale rappresentante della ditta "TRANI SCAVI s.r.l.", ha chiesto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 22/2019, la proroga alla autorizzazione n.74 del 24/04/2014 volturata con determina dirigenziale n. gen. 723 del 08/07/2022, corredando l'istanza degli allegati tecnici necessari;

- con nota prot. 59249 del 07/11/2023 questo Ente comunale ha chiesto all'interessato l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ai fini della citata istanza di proroga, come disciplinato dall'art. 15 co.2 della L.R. n. 22/2019;

DATO ATTO CHE:

- con determina n.gen.906 del 18/08/2023 è stata rilasciata A.U.A. n. 03/2023 del 11/08/2023, per:
  - lo scarico delle acque meteoriche rinvenienti dalle superfici impermeabilizzate di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
  - il deposito temporaneo delle acque reflue di tipo domestico, in deroga ai sensi dell'art.7 del R.R. n.26 del 16.12.2011 modificato e integrato con R.R. n.7 del 26/05/2016 e con R.R. n. 1 del 27/02/2017;
  - il Nulla Osta di Impatto Acustico ai sensi della L. n.447/1995 e ss.mm.ii.;
- con ordinanza di revoca amministratore e contestuale nomina nuovo amministratore, emessa dal Tribunale di Trani – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – in data 8 novembre 2023 è stato nominato il dott. Avv. Pietro Petruzzellis amministratore unico e legale rappresentante della ditta TRANI SCAVI s.r.l.;
- il dott. Avv. Pietro Petruzzellis, legale rappresentante della ditta "TRANI SCAVI s.r.l." ha trasmesso l'atto di cessione in favore del Comune di Bisceglie, delle particelle identificate presso il N.C.T. al foglio 20, p.lle 545-546-548-621-624 e 623, sottoscritto il 22/01/2024 a rogito del notaio dott. Michele Leonetti in Andria, n.19993 Rep. n.16218 Racc., registrato a Barletta al num.873 serie 1T il 29/01/2024 e trascritto a Trani il 29/01/2024 ai nn. 2184/1841;
- con nota acquisita al prot. 21157 del 29/03/2024 di questo Ente comunale, la ditta "TRANI SCAVI s.r.l." ha trasmesso la documentazione integrativa finalizzata al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ivi compresa la relazione ambientale-Screening a firma dei geologi dott. Roberto Suzzi e dott. Michele Balzano;
- con nota prot. 24715 del 16/04/2024, l'ufficio Ambiente comunale ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sul proprio sito istituzionale, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e/o altre valutazioni pertinenti;
- nell'ambito del detto procedimento di verifica, con nota acquisita al prot.30175 del 09/05/2024, è pervenuto l'unico riscontro da parte del Servizio Autorità idrica regionale, prot.219958/2024 del 09/05/2024, con cui si dichiara che "[…] *Dalla documentazione progettuale messa a disposizione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti*

e/o usi delle aree del demanio idrico; pertanto, non sussistono competenze specifiche dello scrivente Servizio […]";

CONSIDERATO CHE, dall'analisi del progetto previsto all'interno del territorio interessato e dalla lettura della documentazione in atti:

- si tratta di una proroga del progetto originario, già approvato e autorizzato dalla Regione, chiesta al solo scopo di completare l'estrazione dei materiali già autorizzati con lavori d'estrazione che resteranno confinati all'interno della cavità di cava già esistente**,** senza interessare alcuna nuova superficie esterna all'area di cava già autorizzata e senza apportare pertanto alcun cambiamento all'ambito territoriale contermine, che resterà immutato nelle sue caratteristiche attuali. Il progetto originario ha peraltro già ottenuto parere positivo da parte della Regione (*Determina del Dirigente del Settore Ecologia n°38 del 27/02/2012*), previa, specifica analisi a parte del comitato VIA composto da una ventina di esperti, tra funzionari e tecnici specializzati;
- Rispetto a quanto illustrato e descritto nello Studio di Impatto Ambientale, approvato dalla Regione e recepito nella Determina n.38/2012, nulla è cambiato nelle condizioni dell'area, d'interesse, così come immutate sono rimaste le caratteristiche dell'ambito territoriale di contesto dell'area stessa;
- L'area interessata dal progetto di proroga, nel cui contesto non sono stati presentati ulteriori progetti, consiste nella vecchia cava già autorizzata ed in quella già prevista per l'ampliamento, che ammonta a complessivi circa 23.870 mq, con massima profondità di scavo di circa 40 mt, coltivata a fossa, per un volume estraibile complessivo pari a circa 750.400 mc; tale quantificazione, ripartita per gli anni di attività della cava, rappresenta un valore dimensionale contenuto;
- La produzione della cava di località Piccolo Chiano consiste nelle lastre a spacco e nel pietrame da frantumazione per la produzione di inerti, nei blocchi da scogliera e nei blocchi calcarei squadrati e/o informi da segagione, destinati a loro volta alla produzione di manufatti ad uso ornamentale. Oltre a tali materiali perfettamente utilizzabili, dalla cava si estraggono, quale risultato della dissoluzione della roccia, anche delle terre rosse e del terriccio d'estrazione fine e grossolano, quale inevitabile prodotto residuale della coltivazione, ivi compreso il terreno agrario superficiale. Questi ultimi sono inutilizzabili ma perfettamente idonei a provvedere all'obbligo di sistemazione finale dell'area di cava. Pertanto, in base alla definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 i predetti materiali non utilizzabili non sono rifiuti d'estrazione**.** In tale contesto, i soli rifiuti prodotti nel corso dell'attività estrattiva sono i residui di carburanti, gli olii esausti, i copertoni usurati, i pezzi metallici, gli stracci sporchi, etc., materiali questi ultimi che non sono rifiuti d'estrazione ma normali rifiuti speciali, conferiti ai consorzi preposti al loro recupero e/o alle ditte incaricate dello smaltimento da parte della richiedente;
- I possibili inquinamenti e disturbi ambientali rinvenienti dall'intervento proposto, conseguenziali principalmente all'utilizzo dei mezzi d'opera, sono poco significativi ai fini

dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'acquifero sottostante, delle emissioni in atmosfera, delle polveri e dei rumori, e comunque rappresentano un aggravio molto limitato rispetto a quanto già in corso per le operazioni di cava già autorizzate;

- l'impatto riveniente dal rischio di incidenti può essere correlato all'esercizio dell'attività estrattiva solo quando ne consegua un notevole aumento del traffico veicolare sulle strade contermini e, conseguentemente, un incremento degli incidenti stradali sulle strade stesse. Nella fattispecie, la cava è in esercizio da circa 30 anni e pertanto il traffico veicolare nella zona di Piccolo Chiano era quindi già intenso, dovendosi ritenere l'incremento dovuto alla proroga poco significativo;
- stante l'assenza nel sito d'interesse di elementi naturali di pregio, la sensibilità ambientale alla trasformazione come cava del sito d'interesse è nella fattispecie praticamente nulla. L'habitat dei coltivi e delle cave che attualmente caratterizza la zona di località Piccolo Chiano, costituisce, infatti, un ambito a bassa valenza ambientale e con modeste problematiche territoriali che in tale contesto assume una qualità analoga alla qualità accettabile. Notevole è quindi nella zona d'interesse la capacità di carico dell'ambiente;
- stanti quelle che saranno anche in futuro le condizioni delle componenti ambientali nella zona di Piccolo Chiano, è prevedibile che nessun impatto con effetti significativi ci sarà sulla zona stessa neanche a seguito della prosecuzione dell'esercizio dell'attività estrattiva a seguito della proroga;

ATTESTATO CHE

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Bisceglie n.103 del 20.05.2020 è stata approvata la nuova Macrostruttura dell'Ente istituendo, tra le altre, la Ripartizione "*Ambiente SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile*";
- all'interno di tale Ripartizione è compresa, per espressa delega regionale, la competenza per il rilascio dei titoli per la coltivazione delle cave e per le conseguenti operazioni di recupero ambientale oltre che è incardinato l'ufficio comunale VIA e VAS;
- il Decreto Sindacale n. 36 del 31.10.2023 con il quale è stato conferito all'ing. Michele CIRROTTOLA l'incarico dirigenziale relativo alla Ripartizione "Ambiente - SUAP – SUA - Trasporti e Mobilità Sostenibile";

RITENUTO pertanto, per tutte le valutazioni sopra riportate, di disporre la Non assoggettabilità a VIA del progetto di proroga dell'autorizzazione n.74/2014 del 24.04.2014, già volturata con determina dirigenziale n. gen. 723 del 08/07/2022, in favore della ditta "TRANI SCAVI s.r.l.", alla coltivazione di cava di calcare per inerti sita nel Comune di Bisceglie in località "Piccolo Chiano" in catasto al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660 ed alle opere di recupero ambientale delle aree di cava;

ATTESTATO INOLTRE CHE il Dirigente ing. Michele Cirrottola, sottoscrittore del presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto

dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;

VISTI:

- La Legge Regionale n. 33 del 23/11/2016;
- La Legge Regionale n. 22 del 05/07/2019;
- La Legge Regionale n. 21 del 12/11/2004;
- La Legge Regionale n. 31 del 15/11/2007;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 08/04/2008;
- la deliberazione di G.R. n.443 del 28/03/2017 "*Piano Regionale Attività Estrattive artt. 4,5 e 27 Norme Tecniche di Attuazione*";
- la deliberazione di G.R. n.3261 del 28/07/1998;
- la deliberazione di G.R. n.538 del 09/05/2007 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di G.R. n.445 del 23/02/2010 di approvazione del P.R.A.E;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/01;
- il Decreto 29/07/1927, n.1443;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- il D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- il D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 26 del 07/11/2022;

D E T E R M I N A

1. di **CONSIDERARE** quanto espresso in premessa quale parte integrante del presente atto;
2. di **STABILIRE,** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai fini della citata proroga, di cui all'art. 15 co.2 della L.R. n. 22/2019, la Non assoggettabilità a VIA del progetto di proroga dell'autorizzazione n.74/2014 del 24.04.2014, già volturata con determina dirigenziale n. gen. 723 del 08/07/2022, in favore della ditta "TRANI SCAVI s.r.l.", alla coltivazione di cava di calcare per inerti sita nel Comune di Bisceglie in località "Piccolo Chiano" in catasto al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660 ed alle opere di recupero ambientale delle aree di cava, in favore del dott. Avv. Pietro Petruzzellis, amministratore unico e legale rappresentante della ditta TRANI SCAVI s.r.l.;

3. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, reso esecutivo, con gli allegati ivi contenuti ai seguenti Enti:
   - alla Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture dell'Ente comunale, alla seguente pec: *dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it*;
   - alla Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità dell'Ente comunale, alla seguente pec: *comandantepm@cert.comune.bisceglie.bt.it*;
   - al dott. Pietro Petruzzellis legale rappresentante della società TRANI SCAVI s.r.l., alla seguente pec: *traniscavisas@pec.it*;
   - al Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT, alla seguente pec: *dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it;*
   - al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, alla seguente pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
4. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, non necessita del visto contabile poiché non rileva ai fini degli equilibri del bilancio comunale;
5. di **INFORMARE CHE**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di legge;
6. di **PUBBLICARE** il presente atto, reso esecutivo, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente, ai sensi del co.10 dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in uno con i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni ed i pareri raccolti durante l'attività procedimentale.

Firmatario	RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ ING. MICHELE CIRROTTOLA
Nr. Reg. Generale	616 del 17-06-2024
Nr. Reg. Emittente	157 del 17-06-2024
C.I.G.	

17-06-2024

IL DIRIGENTE
ING. MICHELE CIRROTTOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il dirigente ing. Michele Cirrottola che assume l'atto dichiara:
- Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis t.u. 267/00
- Che non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione.

17-06-2024
Il Dirigente
ing. Michele Cirrottola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa